

TI_GERICHTE 14.2015.21 vom 7. Mai 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.21

FR: TI_GERICHTE 14.2015.21 du 7 mai 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2015.21 del 7 maggio 2015

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di lavoro che stabilisce solo il salario lordo. Onere della prova dell'importo netto. Idoneità dei conteggi di stipendio mensili. Contestazione dei contributi LPP. Inammissibilità della controprove prodotta solo con il reclamo

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo la RE 1 ritiene che la documentazione prodotta da CO 1 non costituisce un riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione. A suo dire, unicamente il contratto di lavoro che indica uno stipendio netto è un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Poiché quello prodotto dall'istante stabilisce solo il salario lordo, comprensivo degli oneri sociali, sui quali il giudice del rigetto non è tenuto a esprimersi, trattandosi di questione di diritto materiale, il Pretore non avrebbe dovuto accogliere l'istanza. In conclusione, l'escussa rileva che l'importo richiesto dal dipendente non corrisponde al salario netto riportato sulle buste paga, che comunque secondo lei non sono valide in quanto non sono firmate da lei e non riportano l'esatta deduzione del premio di previdenza professionale.

E. 4

In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore

menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall'escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Da questo punto di vista, il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell'esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

E. 5.2

Secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell'opposizione solo per il salario netto (sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d; 14.2003.13 del 17 giugno 2003, consid. 4.6; in ultimo luogo: 14.2014.171 del 20 gennaio 2015, consid. 5.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82; Vock in: SchKG, Kurzkomentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF). a) Se il giudice del rigetto possa (anche) levare l'opposizione per l'importo lordo, "dedotti i contributi sociali a carico del lavoratore", è questione discussa, che il Tribunale federale ha lasciato aperta in una sentenza non pubblicata (5A_441/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 2.3), citando una decisione neocastellana, secondo cui l'opposizione dev'essere rigettata in via definitiva, ove il datore di lavoro non abbia dimostrato di aver effettivamente saldato i contributi sociali (RJN 1995 pag. 71). Anche il Tribunale cantonale vodese, a cui il Tribunale federale aveva rinviato la causa perché statuisse (tra altre) sulla questione, si è dispensato di risolverla, nella misura in cui, in definitiva, ha ritenuto possibile in concreto determinare il salario netto sulla base dei documenti prodotti (v. sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 2). b) A scanso di equivoci, giova distinguere il caso in cui è chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione da quello in cui è postulato il rigetto solo provvisorio. Che, nella prima ipotesi, la sentenza con cui il datore di lavoro è condannato a pagare al lavoratore un determinato importo lordo previa detrazione dei contributi sociali a carico del secondo sia da considerare un titolo di rigetto definitivo subordinato alla condizione risolutiva del pagamento dei contributi sociali (così: Christoph Schenker, Arbeitsrecht und SchKG: Die Rechtsöffnung, ZZZ 2007, 229 ad 2.3.5.2), oppure che a tale giudizio sia negata la qualità di titolo di rigetto, anche se l'entità dei contributi sociali è dimostrata con altri documenti (in tal senso l'autore citato dalla reclamante: Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 192 ad nota 122), può rimanere indeciso nel caso concreto, poiché CO 1 non ha chiesto il rigetto definitivo bensì solo provvisorio dell'opposizione. E in questa seconda ipotesi, non si può negare che sottoscrivendo un contratto di lavoro che, come quello in esame (doc. O), prevede una remunerazione lorda, il datore di lavoro si riconosce debitore nei confronti del lavoratore solo del salario netto, ovvero della differenza tra importo lordo e somma dei contributi sociali a carico del lavoratore. Incombe così a quest'ultimo l'onere di provare che il salario netto non supera l'importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF). A questo

scopo, secondo la giurisprudenza applicabile a tutti i riconoscimenti di debito (v. sotto consid. 5.3), egli può far capo ad altri documenti, segnatamente a conteggi di salario (v. sotto consid. 5.3/b). Spetta invece al datore di lavoro di contestare la pertinenza delle allegazioni e delle prove addotte dal lavoratore in merito all'ammontare dei contributi sociali a suo carico, producendo eventuali controprove atte a far dubitare il giudice della completezza o dell'importo di quei contributi (cfr. DTF 130 III 326; Staehelin/Staehelin/Grolimund , Zivilprozessrecht, 2 a ed. 2013, n. 19 ad § 1 8; nell'esito, ancorché con una motivazione errata: sentenza della CEF 14.2013.36 del 5 aprile 2013, consid. 3.4/b).

E. 5.3

Secondo consolidata giurisprudenza e dottrina, il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l'escusso si riconosce debitore dell'escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l'importo del debito o che permettano di quantificarlo. Il contenuto di quei documenti dev'essere noto dall'escusso e l'ammontare del credito determinato o agevolmente determinabile già al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin , op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82). a) A ben vedere, più che a un documento, il riferimento o il rinvio contenuto nell'atto firmato deve puntare alla somma riconosciuta o ai fattori che permettono di calcolarla, come si evince dai due esempi citati dal Tribunale federale nella sentenza appena menzionata: infatti, l'adattamento dei premi dovuti a un istituto di previdenza professionale al salario coordinato secondo la LAVS o dei contributi di mantenimento dopo divorzio all'indice dei prezzi al consumo è stato ammesso non perché nella convenzione d'affiliazione all'istituto o di divorzio figurasse un rinvio esplicito a un documento contenente i dati necessari a calcolare l'importo indicizzato, ma perché tali dati potevano essere dimostrati in modo univoco, vuoi con riferimento alla legge vuoi con rinvio a un indice statistico pubblicato ufficialmente. Nello stesso ordine d'idee, del resto, giurisprudenza e dottrina ammettono che un riconoscimento di debito condizionale o firmato a favore di un terzo possa costituire un titolo di rigetto ove la realizzazione della condizione sospensiva o la cessione del credito a favore dell'escutente sia dimostrata con documenti, che per definizione non sono menzionati nel riconoscimento (DTF 26 I 6 e 132 III 140 consid. 4.1; Staehelin , op. cit., n. 36 e 73 ad art. 82). b) Nella stessa misura, e contrariamente a quanto sostiene la reclamante, gli importi che il datore di lavoro è autorizzato a trattenere dal salario lordo non devono essere necessariamente menzionati in un documento a cui rinvii il contratto di lavoro. Per stabilire l'ammontare del salario netto, basta la produzione di qualsiasi documento atto a dimostrare l'ammontare delle trattenute pattuite – come un conteggio di salario allestito dallo stesso datore di lavoro (v. S enti , op. cit., pag. 234 ad 3.2.3.1), un'attestazione di versamento della trattenuta all'assicuratore (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 citata sopra [consid. 5.2/a], consid. 5.1) o il testo di legge per le trattenute AVS/IPG e LADI (sentenza della CEF del 17 giugno 1986 in re O. Bosshardt c/ B. F., consid. 3, in Rep. 1987, 243) – purché non vi sia alcun dubbio che il salario netto così accertato sia quello riconosciuto dal datore di lavoro nel sottoscrivere il contratto di lavoro. c) Nel caso in rassegna, ancorché il contratto di lavoro (doc. O) sia stato firmato (in una data non precisata) verosimilmente prima dell'allestimento del conteggio di salario del primo mese di lavoro (aprile 2013, doc. B), è pacifico che quando ha sottoscritto il contratto la RE 1 aveva in mente le deduzioni che alcuni giorni dopo avrebbe indicato di proprio pugno sul primo conteggio di salario, o perlomeno si può ritenere senza esitazione

che la stessa si è impegnata a pagare a CO 1 la differenza tra il salario lordo pattuito e le deduzioni che avrebbe di lì a poco menzionato sul conteggio di salario. La reclamante, infatti, non contesta che tale conteggio, come quelli successivi, indichi lo “stipendio netto” dovuto al lavoratore. Si limita a sostenere di aver trattenuto contributi “LPP” inferiori a quelli effettivamente dovuti, ma si fonda al riguardo su un documento – lo scritto 29 aprile 2014 della _____ Assicurazioni (doc. C accluso al reclamo) – allestito quasi un anno dopo, di cui sicuramente le parti non avevano conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, e di cui la Camera non può comunque tenere conto, siccome non è stato prodotto in prima sede (v. sopra consid. 1.3). d) Non soccorre poi alla reclamante il rilievo secondo cui i conteggi prodotti con l’istanza non sono firmati da lei. Come visto (sopra consid. 5.3), secondo la giurisprudenza solo il riconoscimento di debito dev’essere firmato, non i documenti in base ai quali l’importo del credito viene quantificato (oppure la realizzazione della condizione sospensiva o la cessione del credito dimostrata: Staehelin, op. cit., n. 36 e 73 ad art. 82).

E. 5.4

Ciò posto, il contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla RE 1, con cui ha assunto CO 1 a tempo indeterminato per un salario mensile lordo di fr. 4'500.– (pari al salario annuo di fr. 58'500.– diviso 13: doc. O), costituisce in sé un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per lo stipendio netto di fr. 4'000.– dell’aprile del 2014 posto in esecuzione. Dai conteggi di salario dall’aprile del 2013 al gennaio del 2014 prodotti dall’escutente (doc. B-M), si evince infatti facilmente che il salario netto mensile complessivo (compresa la quota mensile della tredicesima) è di fr. 4'028.15. Soltanto il conteggio relativo al febbraio del 2014 (doc. N) riporta una cifra diversa (inferiore), dovuta ad un evento particolare (infortunio). La reclamante non pretende però, per avventura, che CO 1 non abbia lavorato al 100% durante l’intero mese di aprile del 2014. D’altronde, essa non ha portato la controprova che i conteggi prodotti dall’escutente non siano conformi agli accordi contrattuali, il documento accluso al reclamo (doc. C), come già rilevato (sopra consid. 5.3/c), essendo irricevibile in questa sede, per tacere dei dubbi sulla sua idoneità a modificare l’accordo raggiunto dalle parti al riguardo.

E. 5.5

Di conseguenza, la documentazione prodotta dall’escutente costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014. In realtà, gli interessi decorrerebbero solo dal 2 maggio 2014 (v. art. 17 cpv. 1 del Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, a cui rinvia il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, doc. O), ma siccome la somma degli interessi di mora maturati durante i pochi giorni supplementari richiesti dall’escutente non eccede i fr. 28.15 a cui egli ha rinunciato (ricordato che il salario netto ammonta a fr. 4'028.15), si può prescindere dal riformare la sentenza impugnata anche su questo punto.

E. 6

Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.